



COMUNE DI VALLECROSA

Provincia di Imperia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DEL 21/12/2009 N° 66

OGGETTO: ADOZIONE NUOVO "REGOLAMENTO PER LA DETENZIONE, LA TUTELA ED IL CONTROLLO DEI CANI SUL TERRITORIO COMUNALE"	ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione, a norma dell'art. 124 del D.lgs 267/2000, è stata pubblicata all'albo pretorio del Comune il giorno <u>15.01.2010</u> e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al giorno <u>30.01.2010</u>
L'anno duemilanove addì ventuno del mese di dicembre , alle ore 19:30 nella sede Municipale di Vallecrosia, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE che il Vice Presidente riferisce di avere convocato nei modi e termini di legge.	Vallecrosia, li <u>15.01.2010</u> Il Segretario Generale - CITINO ZUCCO Dott. FRANCESCO -

Consiglieri	Presenti	Assenti	Estremi di esecutività
POLITI Avv. ROBERTA	==	Si	
CROESE Dott. SILVANO	Si	==	
BLASI Geom. ARMANDO	Si	==	
TURONE Geom. TEODORO	==	Si	
BALBIS GRAZIANO	Si	==	
PERETTI GIANFRANCO	Si	==	
RONDELLI LUCIANA	==	Si	
GIACOBBE Dott. ROCCO	Si	==	
URCIUOLI VITTORIO	Si	==	
BERTUCCI NELSA	Si	==	
MORESCHI NAZARENO	Si	==	
BECAGLI FULVIO	Si	==	
AMELIA Dott. SALVATORE	Si	==	
PERRI FABIO	Si	==	
ESPUGNATO DOMENICA	Si	==	
FERRERO Dott. ENRICO	Si	==	
LANTERI GIAN PAOLO	Si	==	
	14	3	

Assiste il Segretario Com.le CITINO ZUCCO Dott. FRANCESCO.

Il Sig. GIACOBBE Dott. ROCCO - Vice Presidente - assume la presidenza e constatata la validità della seduta dichiara aperta la discussione sulla pratica in oggetto.

PUNTO N. 04

OGGETTO : ADOZIONE NUOVO "REGOLAMENTO PER LA DETENZIONE, LA TUTELA ED IL CONTROLLO DEI CANI SUL TERRITORIO COMUNALE".

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

IL SINDACO introduce la pratica, che ha il fine di evitare nel limite del possibile maltrattamenti agli animali e quindi contribuire al loro benessere.
Riconosce al Cons. Ferrero il contributo dato.

Viene aperta la discussione dove intervengono i Consiglieri Signori:

FERRERO ENRICO: Riconosce che il lavoro svolto di concerto tra maggioranza e minoranza è positivo e va nella direzione di tutelare gli animali, i loro proprietari ed anche la tranquillità di chi, invece, non li possiede.

LANTERI GIAN PAOLO: Evidenzia l'importanza che i cittadini riflettano sulla responsabilità che i cittadini assumono nel momento in cui prendono in carico un animale.
Ritiene che il Regolamento sia di facile comprensione e, quindi, sia facilmente applicabile.
Auspica un maggiore senso di responsabilità da parte dei possessori di animali e si auspica che, in caso di inosservanze gravi, si possa giungere a sanzionare i trasgressori.

IL SINDACO: si appella al senso di responsabilità e spera che i cittadini si uniformino alle norme regolamentari.

DOPO CHE,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con Delibera del Consiglio Comunale n° 20 in data 20/07/2007 è stato approvato ed adottato il "Regolamento per la detenzione, la tutela ed il controllo dei cani sul territorio comunale";

RISCONTRATO che successivamente all'approvazione del suddetto regolamento sono intervenute delle modifiche al quadro giuridico generale a seguito della emanazione di nuove ordinanze ministeriali, il che rende necessario provvedere ad introdurre un sistema di rinvii mobili e non fissi, in modo tale che il regolamento non perda di efficacia ad ogni nuova ordinanza ministeriale;

RITENUTO pertanto opportuno predisporre un "nuovo" regolamento al fine di renderlo più chiaro, di semplice lettura, più adatto alla nostra realtà territoriale e più facilmente applicabile, con l'obiettivo finale di conferirgli una più appropriata efficacia;

VISTO il nuovo testo del "Regolamento" appositamente predisposto dalla Conferenza dei Capi Gruppo del 14/12/2009;



VISTI gli artt. 7 e 42 del D.Lgs. 267/2000 e ritenuta la propria competenza in merito all'adozione del presente provvedimento:

VISTO il D. Lgs. 18/08/2000 n° 267 nonché lo Statuto ed i Regolamenti Comunali;

VISTA la Legge Regionale 22/03/2000 n° 23 nonché le varie ordinanze del ministero della salute riconducibili all'argomento in discorso;

ACQUISITO in ordine al presente provvedimento il parere, a termini dell'art. 49, comma 1, del D.Lgv. 267/2000, formulato da parte del responsabile del servizio;

^^^^^^^^^^^^^^

SENTITA LA DISCUSSIONE, SOPRA RIPORTATA;

A voti unanimi favorevoli espressi in forma palese, da tutti i consiglieri presenti e votanti - n. 14 (quattordici);

DELIBERA

di **APPROVARE** ed **ADOTTARE**, ai sensi delle vigenti normative il **"Nuovo Regolamento per la detenzione, la tutela ed il controllo dei cani sul territorio comunale"** nel testo allegato al presente atto che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

***** o0o *****

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
- dott. ~~Giacobbe~~ Rocco -



IL SEGRETARIO COMUNALE
- dott. Citino Zucco Francesco -



COMUNE DI VALLECROSA

Provincia di Imperia

Ufficio Ambiente

**REGOLAMENTO
PER LA DETENZIONE, LA TUTELA
ED IL CONTROLLO DEI CANI SUL
TERRITORIO COMUNALE**



IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
GIACOMO D'AMICO

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.....66..... DEL 21.12.09





COMUNE DI VALLECROSLA

Provincia di Imperia

Ufficio Ambiente

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N..... DEL

REGOLAMENTO PER LA DETENZIONE, LA TUTELA ED IL CONTROLLO DEI CANI SUL TERRITORIO COMUNALE.

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Il Comune di Vallecrosia si impegna attivamente a diffondere e promuovere la tutela dei diritti degli animali, perseguendo ogni manifestazione di maltrattamento e di crudeltà verso gli stessi. Il presente regolamento è finalizzato a tutelare il benessere della popolazione canina domestica presente nel territorio del Comune e a disciplinarne la convivenza con l'uomo.

Al Sindaco, in base al DPR 31 marzo 1979, spetta la vigilanza sulla osservanza dei regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente regolamento, anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.

Art. 2 - Obblighi dei proprietari

1. E' fatto obbligo al cittadino di iscrivere il proprio cane all'anagrafe canina e di identificarlo con apposito microchip ai sensi dell'art. 12 della Legge Regionale n. 23 del 22 marzo 2000.

Art. 3 - Documenti da portare al seguito

1. Il possessore o detentore di un cane ha sempre l'obbligo di portare al seguito originale o fotocopia autenticata della scheda anagrafica rilasciata dall'A.S.L. competente da cui risulti l'iscrizione dell'animale all'anagrafe canina e l'avvenuto inserimento del microchip. Chiunque viola le disposizioni del presente comma è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 15,00 a euro 90,00;

2. Detti documenti dovranno essere esibiti, su richiesta, agli agenti delle forze dell'ordine, al personale di controllo dell'A.S.L., alle guardie zoofile e/o ai soggetti privati appositamente incaricati dal Comune;

3. Il trasgressore del comma 1 dovrà esibire entro cinque (5) giorni il documento comprovante l'avvenuta microchippatura all'organo accertatore. Chiunque viola le disposizioni del presente comma è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 150,00.

Art. 4 - Raccolta delle deiezioni

1. Sulle aree aperte al pubblico i proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani sono sempre tenuti:

a) alla totale asportazione delle deiezioni solide lasciate dai cani ed al loro deposito nei contenitori per rifiuti solidi urbani, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro dei luoghi; chiunque viola le disposizioni del presente comma è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 150,00 oltre alla asportazione delle deiezioni;

b) ad essere muniti di mezzi idonei per una igienica raccolta o rimozione delle deiezioni solide prodotte dagli animali. Chiunque viola le disposizioni previste dal presente comma è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 15,00 a euro 90,00.

2. L'obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino, area verde, area cani, ecc.) dell'intero territorio comunale.

3. Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo i non vedenti o non udenti con cani guida, i diversamente abili e le persone con gravi difficoltà motorie.





COMUNE DI VALLECROSLA

Provincia di Imperia

Ufficio Ambiente

Art. 5 - Museruole e guinzagli

1. Sulle aree aperte al pubblico gli accompagnatori sono sempre tenuti ad applicare la museruola o il guinzaglio, ad eccezione dei cani di piccola taglia quando sono tenuti in braccio od in borsa.
2. Per i cani condotti nei locali pubblici e sui mezzi di trasporto pubblici è sempre obbligatorio applicare sia la museruola che il guinzaglio.
3. I proprietari e i detentori di cani a rischio di aggressività devono sempre applicare sia il guinzaglio che la museruola agli animali quando gli stessi si trovano in un qualsiasi luogo pubblico o aperto al pubblico.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 300,00.

Art. 6 - Detenzione dei cani all'interno delle proprietà private

1. Chi detiene un animale dovrà averne cura e rispettare le norme dettate per la sua tutela fisica e comportamentale. I cani di proprietà o detenuti a qualsiasi titolo dovranno essere visitati da Medici Veterinari ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda necessario ed i proprietari dovranno porre in essere per quanto possibile le prescrizioni impartite.
2. È fatto divieto di detenere i cani in spazi angusti e comunque incompatibili con le loro caratteristiche etologiche, privi dell'acqua e del cibo necessari e non provvedere alla periodica pulizia degli ambienti.
3. È fatto divieto di detenere cani in luoghi sprovvisti di un idoneo riparo coperto e rialzato dal suolo ove gli animali possano proteggersi dalle intemperie, dal freddo e/o dal sole diretto.
4. Chi detiene un cane dovrà garantirgli quotidianamente, secondo le caratteristiche del soggetto, l'opportuna attività motoria durante la quale potrà espletare i propri bisogni fisiologici.
5. È vietato detenere cani legati o a catena se non in casi di effettiva e particolare necessità e per brevi periodi. È comunque vietato l'uso del collare a strozzo.
6. Le recinzioni della proprietà privata, confinante con altre strade pubbliche o con altre proprietà private, devono essere costruite e conservate in modo idoneo per evitare che l'animale possa scavalcarle, superarle od oltrepassarle con la testa o possa mordere od arrecare danni a persone ed animali che si trovino dall'altra parte della recinzione. In ogni caso i proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani dovranno mettere in atto ogni precauzione per impedirne la fuga o eventuali aggressioni a terzi.
7. È vietato detenere cani su terrazzi o balconi senza che abbiano la possibilità di accedere ad un locale chiuso e protetto.
8. In tutti gli edifici di nuova costruzione deve essere consentita la detenzione di animali. I regolamenti condominiali non possono contenere disposizioni che vietino la detenzione di animali.
9. La detenzione degli animali deve comunque assicurare la non insorgenza di inconvenienti igienico-sanitari e l'osservanza della quiete del vicinato deve avvenire nel rispetto dei limiti della normale tollerabilità ai sensi dell'articolo 844 del Codice Civile.
10. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 300,00 fatta salva la possibilità per il sindaco di emettere ulteriori e necessari provvedimenti.

Art. 7 - Detenzione dei cani nelle aree pubbliche

1. Sui mezzi pubblici di trasporto i cani accompagnati dal padrone o detentore hanno libero accesso, secondo le modalità previste dai gestori del pubblico servizio.
2. Nei locali aperti al pubblico e nei pubblici uffici, i cani accompagnati dal padrone o dal detentore hanno libero accesso salvo diversa indicazione comunicata dal responsabile della struttura tramite l'affissione di apposito cartello esposto in modo visibile all'ingresso. Non è



COMUNE DI VALLECROSA

Provincia di Imperia

Ufficio Ambiente

consentito al responsabile della struttura vietare l'ingresso nei suddetti locali ai cani guida che accompagnano le persone non vedenti o ipovedenti.

3. Nei luoghi di ricovero e cura, negli asili nido, nelle scuole per l'infanzia e negli istituti scolastici i cani non hanno libero accesso salvo diversa prescrizione dei responsabili della struttura.

4. E' in genere ammesso, per i parchi e giardini pubblici con più ingressi, il transito al guinzaglio e con museruola dei cani sui camminamenti pavimentati. Durante l'attraversamento il conduttore dovrà garantire la costante presenza o prossimità dell'animale sul camminamento.

5. Nell'ambito dei giardini, parchi ed altre aree verdi o di uso pubblico possono essere individuati appositi spazi espressamente riservati alla sgambatura dei cani. La Civica Amministrazione provvede a realizzarli con uniforme distribuzione nel tessuto urbano e, ove possibile, provvedendo a suddividere gli spazi per cani di diverse taglie.

6. Tali spazi saranno dotati di apposita cartellonistica nonché delle opportune attrezzature. In tali spazi è consentito ai conduttori dei cani far correre e giocare liberamente gli animali, senza guinzaglio e museruola, sotto la vigile responsabilità degli accompagnatori fermo restando l'obbligo di evitare che i cani stessi costituiscano pericolo per le persone, per gli altri animali, o arrechino danni a cose.

7. Anche in tali spazi è obbligatorio rimuovere le deiezioni solide lasciando pulito lo spazio sporcato dagli animali.

8. E' vietato condurre o lasciare vagare cani nelle spiagge ad esclusione di quelle attrezzate dal Comune ai sensi dell'articolo 4, comma 1 lettera i) della legge della Regione Liguria n. 23 del 22 marzo 2000.

9. I proprietari o detentori devono comunque avere cura a che i cani non sporchino i luoghi e non creino disturbo o danno alcuno.

10. Chiunque viola le disposizioni previste del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 150,00, fatte salve le sanzioni penali previste dall'art.1161 e seguenti del Codice della Navigazione concernente la conduzione dei cani nelle spiagge.

Art. 8 - Trasporto di cani o di altri animali di affezione su autoveicoli

1. Ferme restando le norme previste dal Codice della Strada, i conducenti degli autoveicoli devono provvedere a che gli animali trasportati non abbiano la possibilità di oltrepassare con la testa la sagoma dell'automezzo, al fine di evitare danni a terzi o a se stessi.

2. Ferme restando le norme previste dal Codice della Strada, chi trasporta animali su autoveicoli deve adottare tutte le misure necessarie a prevenire ed a evitare pericoli e/o danni per tutti gli occupanti del veicolo o a terzi.

3. Il conducente deve comunque assicurare all'animale una sufficiente aereazione e, in caso di viaggi prolungati, la somministrazione di acqua, cibo e soste.

4. E' vietata la esposizione ai raggi solari ed alle fonti eccessive di calore o di freddo, per periodi comunque tali da compromettere il benessere e/o la salute dell'animale.

5. E' vietato condurre cani al guinzaglio con l'accompagnatore che guida un veicolo a motore

6. Chiunque viola le disposizioni previste dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 300,00.

Art. 9 - Censimento locale dei cani pericolosi

1. Si definisce cane con aggressività non controllata quel soggetto che, non provocato, lede o minaccia l'integrità fisica di una persona o di altri animali attraverso un comportamento aggressivo non controllato dal detentore dell'animale.

2. Il Comune istituirà, in collaborazione con l'ASL, un elenco dei cani morsicatori e dei cani con aggressività non controllata rilevati.

3. Il Comune, in collaborazione con l'A.S.L. potrà stabilire:





COMUNE DI VALLECROSA

Provincia di Imperia

Ufficio Ambiente

- a) i criteri per la classificazione del rischio derivante da cani pericolosi e i parametri di rilevazione;
- b) i percorsi di controllo e rieducazione per la prevenzione delle morsicature e le prescrizioni atte a controllare e limitare il rischio di aggressione;
- c) l'obbligo per i proprietari di cani morsicatori e dei cani con aggressività non controllata di stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità civile.

Art. 10 - Obbligo degli allevatori, dei possessori e dei venditori di cani

1. Fermo restando il generale obbligo di garantire il benessere degli animali, gli allevatori di cani, e i venditori di cani a scopo di commercio hanno l'obbligo di mantenere aggiornato un registro di carico e scarico dei movimenti di cani allevati e/o venduti, vidimato dal Servizio Veterinario dell'A.S.L., ai fini di un costante monitoraggio della presenza di cani sul territorio urbano. Il predetto registro dovrà essere costantemente aggiornato con l'indicazione dei dati riguardanti gli acquirenti degli animali venduti.
2. I possessori e venditori di cani a scopo di commercio dovranno vendere gli animali rilasciando all'acquirente, certificato attestante il buono stato di salute dell'animale. Copia di tale certificato, dovrà essere conservato per almeno due anni dal soggetto che lo rilascia anche per gli eventuali controlli da effettuarsi da parte degli organi di vigilanza. Il cane, sia adulto che cucciolo, quando viene venduto o ceduto dovrà già essere identificato tramite microchip secondo i termini di legge. All'atto della vendita e/o cessione dell'animale questa dovrà essere formalizzata secondo la normativa sull'anagrafe canina regionale aggiornando i dati sul registro di carico e scarico.
3. In ogni caso non possono essere venduti né ceduti cuccioli di età inferiore ai 60 giorni.
4. E' sempre vietato utilizzare cani adulti in cattivo stato di salute o cuccioli lattanti o da svezzare per la pratica dell'accattonaggio.
5. E' vietato offrire, cedere e regalare cani, sia cuccioli che adulti, in premio o vincita.
6. Nel caso il proprietario del cane si avvalga della facoltà di rinuncia alla proprietà del cane egli dovrà fornire adeguata documentazione e sarà cura del Comune, per il tramite del Servizio Veterinario dell'A.S.L., a controllarne la veridicità.
7. Sono vietati gli interventi chirurgici destinati a modificare l'aspetto di un cane o comunque non finalizzati a scopi curativi e in particolare è vietato il taglio della coda, delle orecchie e delle corde vocali. È altresì vietato l'addestramento coercitivo dell'animale con uso di strumenti elettrici.
8. Gli interventi chirurgici su corde vocali, orecchie e coda sono consentiti esclusivamente con finalità curative e con modalità conservative certificate da un medico veterinario. Il certificato veterinario segue l'animale e deve essere sempre presentato ogniqualvolta richiesto dalle autorità competenti.
9. E' vietata la vendita e la commercializzazione di cani sottoposti agli interventi chirurgici di cui al punto 7.
10. Chiunque viola le disposizioni previste dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 300,00.

Art 11 - Ritrovamento e gestione di cani vaganti sul territorio comunale

1. I cani vaganti sono catturati a cura dell'azienda sanitaria ASL 1 imperiese e dopo essere stati condotti presso il canile convenzionato con il Comune sono restituiti al proprietario o possessore dietro pagamento delle spese di cattura, mantenimento e cura, fatti salvi gli eventuali periodi di osservazione sanitaria ai sensi del vigente Regolamento di Polizia Veterinaria.
2. Il cittadino che ritrovi un cane vagante sul territorio comunale deve avvisare prontamente l'ASL 1 imperiese (anche tramite il servizio emergenze 118) o la Polizia Municipale per il suo recupero. E' fatto assoluto divieto di trattenere cani randagi o vaganti ritrovati sul territorio comunale.





COMUNE DI VALLECROSLA

Provincia di Imperia

Ufficio Ambiente

3. I cani di accertata proprietà (tatuati o microchippati) che non vengano recuperati dal proprietario entro i 60 giorni a far data dal ricevimento della comunicazione di avvenuta cattura, saranno considerati a tutti gli effetti come abbandonati e potranno essere dati in adozione. Contestualmente il Comune di Vallecrosia segnalerà agli Enti competenti l'abbandono dell'animale per i provvedimenti di competenza.
4. I cani non tatuati o non microchippati, previo espletamento dei controlli sanitari, saranno dati in affidamento a chi ne fa richiesta. L'affidamento è considerato provvisorio per i primi 60 giorni dalla cattura, durante i quali il cane rimane di proprietà del Comune di Vallecrosia, che potrà effettuare controlli sul benessere degli animali. Trascorso tale termine, l'affidatario provvederà a formalizzare l'adozione definitiva presso il Canile convenzionato e il servizio veterinario dell'ASL.
5. La Civica Amministrazione, al fine del contenimento della popolazione canina, procede alla sterilizzazione degli animali adulti presenti presso il Canile convenzionato prima del loro affidamento o adozione.
6. Il Comune si impegna ad adottare iniziative volte a incentivare l'adozione dei cani, anche attraverso l'affissione presso l'albo pretorio e altri spazi pubblici o apposite pagine sul proprio sito internet.

Art. 12 - Esche

1. Ai fini della tutela della salute pubblica, della salvaguardia e dell'incolumità delle persone, degli animali e dell'ambiente è vietato a chiunque utilizzare in modo improprio, preparare, miscelare e abbandonare esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze tossiche o nocive, compresi vetri, plastiche e metalli; sono vietati, altresì, la detenzione, l'utilizzo e l'abbandono di qualsiasi alimento preparato in maniera tale da poter causare intossicazioni o lesioni al soggetto che lo ingerisce. Chiunque viola le disposizioni previste dal presente comma è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 300,00.
2. Il proprietario o il responsabile dell'animale deceduto a causa di esche o bocconi avvelenati deve segnalare il fatto alle Autorità competenti.
3. Le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, eseguite da ditte specializzate, debbono essere effettuate con modalità tali da non nuocere in alcun modo alle persone e alle altre specie animali, e pubblicizzate dalle stesse ditte, tramite avvisi esposti nelle zone interessate con almeno cinque giorni lavorativi d'anticipo. La tabellazione dovrà contenere l'indicazione della presenza del veleno, gli elementi identificativi del responsabile del trattamento, la durata del trattamento e le sostanze utilizzate. Chiunque viola le disposizioni previste dal presente comma è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 300,00.
4. Il medico veterinario che, sulla base di una sintomatologia conclamata, emette diagnosi di sospetto di avvelenamento o viene a conoscenza di un caso di avvelenamento di un esemplare di specie animale domestica o selvatica, deve darne immediata comunicazione al Sindaco e al servizio veterinario della azienda sanitaria locale territorialmente competente.

Art. 13 - Vigilanza

1. Il controllo del rispetto delle indicazioni previste dal presente regolamento spetta alle forze dell'ordine, alla Polizia Municipale, al personale di controllo dell'A.S.L., alle guardie zoofile e a tutti gli altri organi di vigilanza individuati dalla legge.
2. Possono effettuare controlli in materia anche gli organi di vigilanza volontaria muniti di specifico potere di accertamento in materia ambientale e di qualifica di guardia particolare giurata.
3. L'amministrazione comunale ha facoltà di individuare ulteriori organi deputati al controllo e alla vigilanza ma in tal caso occorrerà una specifica individuazione dei poteri e delle facoltà degli agenti preposti.





COMUNE DI VALLECROSA

Provincia di Imperia

Ufficio Ambiente


Art. 14 – Sanzioni amministrative

Salvo diversa disposizione di legge, per eventuale violazione alle disposizioni del presente regolamento comunale, ove non espressamente previsto negli articoli dello stesso, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 500,00 euro così come previsto dall'art. 7 bis del d.lgs. 18/08/2000 n. 267.

Art. 15 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore decorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio della deliberazione di approvazione da parte del consiglio comunale.

***** 0o0 *****



16 DIC. 2009

PARERE SOTTO IL PROFILO TECNICO

VISTO
Si esprime parere favorevole sotto
il profilo tecnico-amministrativo

Consiglio

[Handwritten signature]



66

PARERE SOTTO IL PROFILO CONTABILE

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

DECISIONE DELL'ORGANO DELIBERANTE

1) - VOTAZIONE, espressa per alzata di mano/scheda segreta, sulla deliberazione:

Scrutatori:

L'esito della votazione sulla deliberazione sopra indicata è stato il seguente:

Presenti n.
Astenuiti n. (.....)
Votanti n.
Voti Favorevoli N.
Voti Contrari N. (.....)

e pertanto a maggioranza assoluta/ad unanimità di voti.

2) - VOTAZIONE, espressa per alzata di mano, per l'immediata esecutività, ex art. 134 -c. 4 - del D.Lgs. 267/2002:

L'esito della votazione sulla deliberazione sopra indicata è stato il seguente:

Presenti n.
Astenuiti n. (.....)
Votanti n.
Voti Favorevoli N.
Voti Contrari N. (.....)

E pertanto a maggioranza assoluta/ad unanimità di voti.

COMUNE DI VALLECROSA

Prot. Gen. 0014455
Data 17/12/2009
Categoria. 01
Classe. 02

IL SEGRETARIO



COMUNE DI VALLECROSA
16 DIC. 2009
Prot. n. 1370

